



# COMUNE DI LONGOBARDI

87030 (Cosenza)

## DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 del 30/7/2015	<b>OGGETTO:</b> TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2015.
------------------------	--

L'anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di luglio alle ore 12:55 nella sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all' appello nominale:

N° D'ord.	CONSIGLIERI	Presen te	Assent e
1	MANNARINO GIACINTO Sindaco	x	
2	GARRITANO AURELIO Consigliere	x	
3	GARRITANO ALDO Consigliere	x	
4	COSTABILE ANTONIO Consigliere	x	
5	SALICETI FRANCESCO Consigliere	x	
6	STANCATO SALIMBENE Consigliere		x
7	PATITUCCI CONCETTA Consigliere	x	
8	GAUDIO MARISA Consigliere		x
9	BRUNO NICOLA Consigliere	x	
10	CICERELLI FRANCESCO Consigliere		x
11	ATTANASIO DONATELLA Consigliere		x

Assenti: 4

Presenti: 7

Assume la Presidenza il Sindaco, dott. Giacinto MANNARINO.  
Partecipa alla seduta il Segretario generale avv. Alfio BONAVENTURA.  
Il Presidente, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso che:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- i commi 669 e 671 della predetta Legge prevede che il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unita' immobiliari di cui al comma 669;
- i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa e' quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI e' pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento
- ai sensi del comma 677 il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille (art. 1 comma 679 Legge 190/2014).
- il comma 702 dell'art. 1 della L. 147/2013 che salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;
- ai sensi del comma 677 (integrato dalla Legge 190/2014) per l'anno 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille e che per lo stesso anno 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unita' immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre

2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

**Rilevato che** ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 la componente IMU della I.U.C a decorrere dall'anno 2014 non si applica:

- all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

**Richiamata** la legge 23 maggio 2014 n. 80 per la parte che interessa i residenti all'estero:

Art. 9-bis. IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero

1. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: *"l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti"* fino a: *"non risulti locata"* sono soppresse e dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: *"A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di*

*residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso”.*

2. Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

### **Rilevato che**

- Il comma 683 della Legge 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di specificare ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

**Valutato che** al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi relativi a pubblica sicurezza e vigilanza, servizi di manutenzione strade e del verde pubblico, di illuminazione pubblica per un importo stimato in circa € 102.000,00, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per l'anno 2014 delle seguenti aliquote TASI:

- aliquota TASI ordinaria nella misura del 2,50 per mille per:
  - abitazione principale e delle pertinenze della stessa, comprese quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale;
  - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
  - casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, con tributo ridotto di due terzi,
- aliquota TASI ordinaria nella misura del 1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011
- aliquota TASI azzerata per tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni assoggettati ad aliquota IMU del 10,60 per mille;

### **Richiamati**

- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.";
- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- Il Decreto Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 al 30 luglio 2015;
- il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

**Visto** l'articolo 172 del Dlgs 267/2000;

**Acquisiti** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, i pareri tecnico e contabile;

**UDITI** gli interventi di cui al verbale di seduta;

CON 6 VOTI favorevoli e 1 astenuto (Cons. Bruno con dichiarazione);

## **DELIBERA**

1. Di determinare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l'esercizio 2015 le seguenti aliquote TASI – Tassa sui Servizi Indivisibili:

- aliquota TASI ordinaria nella misura del 2,50 (duevirgolacinquanta) per mille per:
  - abitazione principale e delle pertinenze della stessa, comprese quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale;
  - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
  - casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  - ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
  - una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, con tributo ridotto di due terzi;
- aliquota TASI ordinaria nella misura del 1,00 (unovirgolazerozero) per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- aliquota TASI azzerata per tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni assoggettati ad aliquota IMU del 10,60 per mille;

2. di dare atto che il gettito della TASI stimato in € 102.000,00 è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati:

SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 60.000,00
SPESE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO (escluse spese finanziate con oneri urbanizzazione)	€ 17.000,00
SPESE MANUTENZIONE STRADE (escluse spese finanziate con proventi violazioni Codice della Strada e con Fondo Sviluppo Investimenti)	€ 20.000,00
QUOTA PARTE SPESE PUBBLICA SICUREZZA E VIGILANZA (escluse spese finanziate con proventi violazioni Codice della Strada)	€ 5.000,00

### **Il Consiglio comunale**

Successivamente, con 6 voti favorevoli e 1 astenuto (Cons. Bruno), riscontra l'urgenza di provvedere in merito, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Dec. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Il presente verbale viene come di seguito sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
avv. Alfio Bonaventura

IL SINDACO  
dott. Giacinto Mannarino

PARERI EX D. Lgs 18.8.2000, N. 267.

REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art.49, Comma 1°, D. Lgs 18 agosto 2000, N°267

Longobardi, li 30/7/2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Rag. Adele Calomino

REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art.49, Comma 1°, D. Lgs 18 agosto 2000, N° 267

Longobardi, li 30/7/2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Rag. Adele Calomino

## COMUNE DI LONGOBARDI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

(x)-è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data 05/08/2015 e vi rimarrà **per 15 giorni** consecutivi.

Il Segretario Comunale  
avv. Alfio Bonaventura

## DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

(..)-è divenuta esecutiva, essendo decorsi 10 giorni dalla data suindicata di pubblicazione;  
(X)-è stata dichiarata immediatamente eseguibile dal Consiglio Comunale.

li, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
avv. Alfio Bonaventura

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

li, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
(avv. Alfio Bonaventura)